

**CXXXIX<sup>a</sup> TORNATA****GIOVEDÌ 31 MARZO 1927 - Anno V****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 7274
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali » . . . . .	7276
« Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente » . . . . .	7276
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie » . . . . .	7277
« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini » . . . . .	7281
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata » . . . . .	7282
(Presentazione di) . . . . .	7273, 7274
(Svolgimento di una proposta di) . . . . .	7283
Oratori:	
BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale	7287
BENEVENTANO . . . . .	7283
Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . .	7274
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	7287, 7289
Ringraziamenti . . . . .	7274
Votazione a scrutinio segreto (Per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale) . . . . .	7275
di disegni di legge . . . . .	7288

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di Culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

**Presentazione di disegni di legge.**

VOLPI, *ministro per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo;

Concessione per la durata di 10 anni di agevolazioni fiscali alle Società nazionali assontrici di linee commerciali aeree;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

A nome del Capo del Governo, presento il disegno di legge già approvato dal Senato e modificato dalla Camera, concernente la toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro per

le finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Ringraziamenti.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato i ringraziamenti delle famiglie dei defunti senatori e per le condoglianze inviate:

« Siamo profondamente grati all'E. V. e Senato per manifestazione rimpianto ed ultimo saluto rivolto in memoria nostra venerato estinto. Famiglia Giunti »

« A. S. E. il senatore Tittoni presidente del Senato ».

In nome della mia famiglia commossa per la comunicazione fattale con la lettera 28 marzo partecipante la commemorazione fatta da V. E. e dall'Alto Consesso del compianto mio suocero senatore Carlo Gallini, mi onoro esprimere a V. E. ed al Senato la più devota riconoscenza.

« Con particolare osservanza, di V. E.

*Dev.mo*

F.to: avv. Ezio Guidoboni ».

#### Sunto di petizione.

**PRESIDENTE.** Prego l'on. senatore sig. Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

**BISCARETTI, segretario, legge:**

N. 66. Il sig. Vito Frugis fa voti perchè siano accolte alcune sue proposte circa il credito agrario.

#### Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori Bevione di giorni 3, Figoli di giorni 15, Venturi di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

#### Messaggio del Presidente della Camera.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei Deputati.

**BISCARETTI, segretario, legge:**

« Roma, 30 marzo 1927, anno V.

« A norma dell'art. 3, comma 5° della legge 31 gennaio 1926 n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di cotesto Alto Consesso gli uniti disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1927, anno 5°:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della società cooperativa Unione Militare in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti e salariati degli enti locali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 224 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577 relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434 con il quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784 relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890 riguardante l'iscrizione delle navi nella Iª classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-

art. 12-*F* del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110 che dà esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925 per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo nonché ai tre protocolli relativi ed al protocollo finale ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111 che dà esecuzione all'accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Ducato di Carinzia ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622 che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radio audizioni circolari ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554 che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105 che dà esecuzione alla convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti dell'assicurazione sulla vita e riassicurazioni di rendite stipulate fra imprese di assicurazioni italiane e contraenti Cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione Cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al protocollo finale annesso a quella convenzione ;

Conversione in legge in Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 che reca provvedimenti per la disciplina di vendita al pubblico ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443 contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926 n. 1308 che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in ma-

teria di assicurazione sociale nelle nuove provincie ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769 contenente norme per la formazione della lista dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quelle dei comuni retti da podestà ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927 n. 214 concernente l'estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli art. 51, 4<sup>o</sup> comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926 n. 2194 che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba.

*Il Presidente*

F.to ANTONIO CASERTANO.

**PRESIDENTE.** Do atto al presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio, che ha avuto luogo nella precedente seduta, per la nomina di due membri del Consiglio superiore Coloniale :

Senatori votanti . . . . .	164
Maggioranza . . . . .	00

Ebbero voti :

Il senatore D'Andrea . . . . .	106
» Schanzer . . . . .	91
» Valvassori Peroni . . . . .	23
» Mosca . . . . .	22
Voti nulli o dispersi . . . . .	3
Schede bianche . . . . .	29

Proclamo eletti gli onorevoli senatori D'Andrea e Schanzer.

**Rinvio della discussione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la discussione sul disegno di legge: « Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite » (N. 581), ma d'accordo con l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto e col relatore, la discussione di questo disegno di legge è rinviata a giorno da destinarsi.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali » (N. 492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali.

*Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 64 del 18 marzo 1926).*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° aprile 1926 il dazio di confine per la carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali, di cui alla voce 847 a) 1-α) 1 della tariffa doganale summenzionata è aumentato da lire 2 a lire 5 al quintale.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente » (N. 513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali

ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente.

*Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 385, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 15 marzo 1926.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le successive aggiunte e modificazioni, ed il regolamento relativo approvato con Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'importazione temporanea dei « tessuti di cotone, incerati, lastre di vetro, ruote in lamiera stampate, amperometri, contachilometri, orologi, avvisatori elettrici, nastri per ceppi-freno, dischi per frizioni e candele di accensione » per il completamento e la guarnitura di automobili e autocarri, concessa provvisoriamente per un anno dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, è ulteriormente prorogata di un anno dalla scadenza, ferme restando tutte le altre condizioni a cui la concessione stessa è subordinata.

#### Art. 2.

È prolungato da uno a due anni il termine massimo accordato per la riesportazione del glucosio ottenuto con l'impiego di fecole temporaneamente importate, a sensi dell'analoga concessione fatta con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809.

#### Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

### VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie » (N. 549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

*Regio decreto-legge 6 gennaio 1926, n. 886, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 5 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione.*

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Avuto riguardo alla necessità immediata ed assoluta di provvedere ad una sistemazione delle finanze del comune di Palermo, per dare all'Amministrazione la possibilità di adottare le deliberazioni necessarie per l'esecuzione del suo programma, la cui attuazione si ravvisa di carattere urgente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con i Ministri di Stato per i Lavori Pubblici, l'Interno e l'Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Palermo è autorizzato a contrarre col Consorzio di credito per le Opere pubbliche, ai fini e secondo le disposizioni del presente decreto, un mutuo di lire 300 milioni da effettuarsi durante il decennio 1° luglio 1926-30 giugno 1936, per somma non superiore annualmente a lire 40 milioni.

La relativa convenzione ed ogni successiva eventuale variante od aggiunta diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Lo Stato concorrerà agli oneri derivanti dall'operazione di mutuo, di cui all'articolo prece-

dente, nella somma annua fissa del 3.50 % del capitale mutuato per tutta la durata del mutuo, somma che è comprensiva di parte della quota di ammortamento.

Il concorso annuale dello Stato sarà pagato in due rate semestrali uguali e sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle Finanze.

Art. 3.

Il Comune di Palermo è autorizzato a sostituire alle delegazioni sul cespite del dazio di consumo rilasciate alla Cassa Depositi e Prestiti o ad altri istituti, in garanzia dell'ammortamento dei mutui già contratti od in corso, la cessione di una corrispondente quota del concorso governativo al pagamento degli stipendi dei maestri elementari, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, ovvero sulla compartecipazione al provento dei tabacchi, di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, salvo il conguaglio tra le bimestralità e le semestralità scontate, dato che i nuovi cespiti a darsi in garanzia sono corrisposti dallo Stato ai Comuni in due rate semestrali al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Le quote così delegate dal Comune rimarranno, nei rapporti tra l'Erario dello Stato e gli Enti mutuanti, vincolate in favore della Cassa Depositi e Prestiti o degli altri Istituti sino alla estinzione dei mutui relativi; epperò, nel caso in cui il concorso e la compartecipazione suddetti venissero meno per abrogazione o modifica delle succitate disposizioni legislative, tale vincolo a favore della Cassa Depositi e Prestiti o degli altri Istituti sarà trasferito sugli altri cespiti tributari o concorsi che saranno indicati dallo Stato.

Lo Stato dovrà perciò imporre per garanzia della Cassa Depositi e Prestiti e degli altri Istituti mutuanti, altri cespiti comunali da vincolarsi per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui, qualora i tributi indicati ai commi precedenti non risultassero sufficienti.

Art. 4.

Il mutuo di cui all'art. 1 deve essere impiegato soltanto per la costruzione delle opere, di

cui all'elenco allegato al presente decreto, ed in relazione all'ammontare previsto per le opere stesse.

#### Art. 5.

Il Comune di Palermo ha facoltà di presentare un piano regolatore generale di risanamento ed ampliamento della città, collegando i piani generali o parziali già approvati, integrandoli o modificandoli secondo le nuove esigenze, ferme rimanendo per la esecuzione di detto piano le concessioni fatte da leggi precedenti e dal presente decreto.

#### Art. 6.

È mantenuta ferma la dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risanamento dell'abitato, di cui ai numeri 2 e 4 del suddetto elenco.

I piani di risanamento non ancora approvati ed i progetti di massima delle altre opere, previste ai numeri 4, 5, 6, 7 e 9 del suddetto elenco, saranno presentati dal Comune di Palermo entro il termine che verrà fissato dal Ministero dell'interno, e saranno approvati con Regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il nuovo piano regolatore della città di Palermo sarà approvato ai termini della legge sui lavori pubblici.

Con gli stessi decreti saranno assegnati i termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

L'approvazione dei progetti e le implicite dichiarazioni di pubblica utilità saranno fatte dal Ministero dei lavori pubblici.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia è incaricato dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

#### Art. 7.

I piani, i progetti, gli estimativi, i contratti di appalto, gli appalti, i certificati di acconto e le misure finali, la espropriazione e tutti gli altri atti inerenti e conseguenti, nonché gli acquisti, vendite e permuta necessarie per la

esecuzione delle opere pubbliche, previste nel presente decreto, gli atti di garanzia da rilasciarsi in favore della Cassa Depositi e Prestiti e degli altri Istituti, di cui al precedente articolo 3, hanno lo stesso trattamento stabilito dalle vigenti leggi del registro, del bollo, delle ipoteche e delle concessioni governative per gli atti fatti nell'interesse dello Stato.

#### Art. 8.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione comunale di Palermo, redigerà un elenco dei *catoi* abitati, compresi nel piano di risanamento, graduandoli in ordine alle rispettive condizioni e cominciando dai rioni popolari dell'Albergheria (Palazzo Reale), Kalsa e Fieravecchia (Tribunali), Argenteria, Mura dell'Itria (Castellammare), San Giuliano, Candelai e Capo (Monte di Pietà).

Pei *catoi* della città e delle borgate, non compresi in detto piano e suscettibili di adattamento, a giudizio dell'Ufficio tecnico comunale e dell'Ufficio sanitario, l'Amministrazione disporrà a carico dei proprietari i lavori necessari ed è autorizzata ad avvalersi della procedura stabilita all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, modificato dall'articolo 32 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

I *catoi* non suscettibili di adattamenti saranno dichiarati inabitabili.

Le abitazioni ultra-popolari, che saranno costruite dal Comune o dall'Ente autonomo per le case popolari, con i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto, o con altri fondi che per legge sono o saranno assegnati a detti Enti, saranno concesse agli abitanti dei *catoi* dichiarati inabitabili o da demolirsi, e a quelli delle case da demolirsi in esecuzione dei piani di risanamento o di quello di ampliamento, secondo l'ordine di precedenza, che verrà stabilito con apposite norme da determinarsi dall'Autorità comunale e da approvarsi dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

I *catoi* compresi nell'elenco, di cui al primo comma del presente articolo, a mano a mano che si renderanno vacanti non potranno più essere destinati ad uso di abitazione.

## Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a consentire, sentito il parere del Prefetto di Palermo, la costruzione di edifici scolastici a tre piani e la sopraelevazione sino a tre piani di quelli esistenti.

Rimane salvò il diritto del Comune di ottenere per la costruzione di edifici scolastici, quelle maggiori assegnazioni di fondi, oltre quelli previsti dall'art. 1 e dall'art. 4 del presente decreto, che potranno provenire dalle leggi vigenti e da quelle a promulgarsi.

## Art. 10.

Per dieci anni a cominciare dall'esercizio in corso, lo Stato verserà al Comune di Palermo, a titolo di contributo nelle spese di assistenza e di difesa sanitaria, la somma di lire 1,000,000.

La detta somma verrà, con decreto del Ministro per le Finanze, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'Interno ed erogata previo accordo col Ministero delle Finanze.

## Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a cedere al Comune di Palermo i fabbricati ed aree edificabili, esistenti nella cinta di detta città ed appartenenti al patrimonio dello Stato, che entro il 30 giugno 1928 si renderanno nella loro totalità disponibili per la vendita, che in qualunque modo non siano utilizzabili per servizi governativi e per l'Istituto delle Case degli impiegati dello Stato.

La cessione degli immobili predetti avverrà nello stato di fatto e di diritto, in cui gli immobili stessi sono posseduti dallo Stato, con tutti gli usi e servitù inerenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I-

talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
GIURIATI  
FEDERZONI  
BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 giugno 1926. —  
Atti del Governo, Reg. 249, Fol. 12, Coop.

ALLEGATO.

*Elenco delle opere pubbliche straordinarie.*

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ricostruzione e sistemazione delle strade della città e delle borgate . . . . .   | L. 35,000,000 |
| 2. Risanamento dell'abitato per le opere già previste nella legge del 19 luglio 1894, n. 344, per la variante Tornieri, approvata con Regio decreto 16 marzo 1925, e per l'ingresso di Via Roma compilazione del piano regolatore e di risanamento della città . . . . . | » 105,000,000 |
| 3. Costruzione di case ultra-popolari . . . . .  | » 28,000,000  |
| 4. Ricostruzione della fognatura dell'antica città e costruzione della fognatura dei nuovi rioni e delle borgate . . . . .   | » 47,000,000  |
| 5. Costruzione di un nuovo macello . . . . .   | » 12,000,000  |
| 6. Sistemazione del Lazzaretto e dello stabilimento delle disinfezioni . . . . .   | » 3,500,000   |
| 7. Costruzione di bagni popolari . . . . .   | » 3,500,000   |
| 8. Costruzione di edifici scolastici nella città e nelle borgate con relativo arredamento . . . . .  | » 35,000,000  |
| 9. Costruzione di edifici per i servizi municipali (medico   |               |

condotto, levatrice, farmacia) nelle principali borgate . . . »	4,000,000
10. Costruzione, sistemazione ed adattamenti di istituti scien- tifici e di cliniche nella Regia Università degli Studi . . . »	27,000,000
<b>Totale . . . L.</b>	<b>300,000,000</b>

*Nota prima.* - Le cifre sono indicative perchè preventivate in base al valore nominale del mutuo.

*Nota seconda.* - Nel caso in cui ultimata ogni singola opera, venisse a verificarsi una disponibilità, questa, con decreti dei Ministri per le Finanze e per i Lavori Pubblici, su proposta del Comune, potrà essere destinata ad integrare le eventuali deficienze di altri fondi.

Visto: d'Ordine di S. M. il Re.

*Il Ministro delle Finanze*  
**VOLPI.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini (N. 550).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

**BISCARETTI, segretario, legge:**

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del Comune di Rimini.

*Regio decreto-legge 6. maggio 1926, n. 882*  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1926).

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedimenti per il comune di Rimini;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi rimanendo i contributi attualmente a carico dello Stato sui mutui concessi al comune di Rimini dalla Cassa depositi e prestiti, il Ministero delle finanze verserà alla Cassa stessa, per conto del Comune, entro il mese di luglio degli anni dal 1926 al 1930, la somma di lire 700,000, da imputarsi a scomputo delle quote di interessi dovute dal Comune medesimo per l'ammortamento dei mutui di cui sopra.

Ove per uno degli anni anzidetti l'importo degli interessi risulti inferiore alle lire 700,000 la differenza sarà devoluta a scomputo degli interessi dovuti per l'anno successivo, in aggiunta al concorso statale determinato a norma del precedente comma.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 940, il comune di Rimini è autorizzato a destinare, in base al reparto approvato dal prefetto della provincia di Forlì, la somma di lire 12,000,000, mutuatagli dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del detto decreto, e già corrisposta dalla Cassa stessa, anche a copertura: dei disavanzi finanziari degli esercizi 1924 e 1925, della maggiore spesa sostenuta per i lavori del palazzo del Podestà, e di quella occorrente per gli indennizzi a favore dei funzionari comunali che dovranno abbandonare il posto in seguito alla riforma degli organici.

Art. 3.

Il debito che il comune di Rimini ha verso lo Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per mutui concessi ai termini del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988, e successive modifiche, è condonato.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
FEDERZONI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1778, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata » (N. 565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788,

riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola, che importarono merci nella Dalmazia occupata.

ALLEGATO

*Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1788, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1926, n. 250.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1982, relativo alla conversione delle valute austro-ungariche in possesso dei commercianti della penisola in Dalmazia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla definitiva applicazione dell'accennato Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, primo ministro, Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1982, riguardante la conversione della valuta austro-ungarica in possesso dei commercianti della pe-

nisola che importarono merci nella Dalmazia occupata, le economie verificatesi sul fondo all'uopo stanziato in bilancio, saranno, in misura non eccedente tre centesimi di lira per ogni corona austro-ungarica, ripartite fra le Ditte ammesse alla conversione.

## Art. 2.

Le norme di esecuzione di questo decreto, col quale si intendono definitivamente chiuse le operazioni di conversione della valuta austro-ungarica in possesso dei commercianti adriatici, saranno stabilite con decreto ministeriale; come pure con decreto ministeriale verranno fissati i termini improrogabili per la presentazione delle relative domande.

## Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Svolgimento di una proposta di legge  
del senatore Beneventano.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa

del senatore Beneventano: « Per la invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Beneventano, per svolgere la sua proposta di legge.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi, seguendo il sistema del nostro eminente Capo del Governo, al quale l'Italia deve pace all'interno e splendore e potenza all'estero, nonchè il sistema di coloro che studiano i mezzi di raggiungere il fine del risorgimento morale e materiale della patria, mi permetto di richiamare l'attenzione degli studiosi che al benessere universale sono dedicati su quei provvedimenti che possono riuscire a conseguire i fini, che le leggi si propongono, evitando quei mezzi che costituiscono una maggiore gravanza a peso dei contribuenti, con danno dei lavori e delle industrie e un' impossibilità alla retta attuazione delle medesime per un complesso di circostanze obiettivamente e subbiettivamente esistenti.

Per questo sottopongo alla benevola attenzione del Governo le seguenti osservazioni intorno alle leggi relative alla invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Nello stato normale della vita dei popoli riesce assai difficile al potere centrale di conoscere con certezza le condizioni dei cittadini, che per vecchiaia, infermità e difetto di richiesta di lavoro hanno bisogno di soccorso per la loro esistenza.

La legge attuale per obbligare ogni lavoratore ed assicurare la sua vecchiaia e la infermità e la possibile sua disoccupazione dispone, che ogni lavoratore sia fornito di una tessera nella quale si noti la sua età, la specie del lavoro, da lui esercitato, la mercede giornaliera, che ricava e che su di essa vengano applicate dal datore di lavoro delle marche speciali di valute differenti secondo la durata del tempo del lavoro, (settimanale, quindicinale, o, mensile) per costituire una specie di credito del lavoratore verso lo Stato al fine di venirne rimborsato nei casi di vecchiaia, invalidità e disoccupazione involontaria.

È facile a comprendersi che lo scopo che queste leggi speciali hanno è quello di soccorrere coloro, che non sono possidenti ed agiati.

Sarebbe stoltezza soccorrere cittadini pos-

essori di redditi tali da non aver punto bisogno di qualsiasi soccorso per vivere nella tarda età, o nei casi di invalidità o di disoccupazione involontaria.

Il metodo imposto dalle leggi attuali riesce noiosissimo, incomodo e talvolta impossibile specialmente nelle industrie agricole.

In queste ultime raramente avviene che un lavoratore presti l'opera sua per una intera settimana, e molto meno per una intera quindicina. Sarà quindi impossibile di applicare marche alla tessera di colui, che, per affari imprescindibili della sua famiglia, o per una lieve indisposizione, è costretto a sospendere di lavorare tutta o parte della giornata o della settimana.

Il datore di lavoro non potrà quindi trovarsi nel possesso delle marche bisognevoli per applicarle alle tessere dei contadini, che adibisce per la coltivazione del podere da lui posseduto.

Per questi motivi il sistema attuale si palesa di non facile e benefica attuazione, ma causa di fastidiose pratiche a danno del tempo, che i cittadini debbono impiegare in pratiche spiacevoli piuttosto che impiegarlo a lavorare, studiare e produrre.

D'altra parte bisogna riflettere che al potere centrale riesce difficile avere idea esatta delle condizioni di coloro che chiedono l'indennità per invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Appunto per queste difficoltà si rendono necessari degli Enti speciali nei comuni, nelle provincie e nei Ministeri competenti, affinché possa istruirsi la pratica per conoscere se è dovuta a chi la richiede la indennità nei casi di invalidità temporanea e disoccupazione involontaria, la durata del tempo dell'una e dell'altra e l'epoca della cessazione delle medesime.

Qual'è il fine che la legge dell'invalidità si propone di conseguire? È questa la prima domanda alla quale è bene si dia una concreta e razionale risposta.

La legge, a colui che, dal lavoro ricava i mezzi necessari alla sua sussistenza e che per un evento qualsiasi, vittima di un infortunio, diviene invalido all'esercizio della sua professione, dispone che dalla carità pubblica si

dia un sussidio proporzionato alla mercede che aveva con l'esercizio del suo mestiere.

La legge per la vecchiaia ha pure lo scopo di accordare a colui, che esercita un'arte od un mestiere, appena raggiunta l'età di anni settanta, una pensione giornaliera equivalente ad una quota della mercede che dalla locazione dell'opera sua conseguiva.

Si considerò che ordinariamente un lavoratore, raggiunta l'età senile, non può continuare a lavorare con quelle intensità che la gioventù gli permetteva, mentre i bisogni per le mancate energie si fanno maggiori.

La legge della disoccupazione involontaria ha pure il fine di soccorrere coloro ai quali, in certi momenti in cui difetta il lavoro, per contingenze diverse non prevedibili, viene meno la richiesta della loro opera nei singoli comuni. In tale evenienza si è creduto opera umana di soccorrerli durante i periodi dell'involontaria disoccupazione.

A carico di chi graverà la spesa occorrente al disimpegno di queste tre leggi?

La risposta è facile. Coloro, che devono sopportare il peso del contributo necessario per soccorrere gli invalidi ed i vecchi ed i disoccupati involontari sono certamente i cittadini, che sono alle diverse tasse soggetti perchè posseggono beni e redditi sui quali grava ogni sorta di pubblici balzelli.

Chi ha interesse a conoscere se la sovvenzione viene accordata a coloro, che veramente si trovano nelle condizioni dalle leggi previste, e chi può con facilità conoscere se le domande di coloro, che chiedono i sussidi dalle leggi loro accordati sono fondate sul vero e se esse sono conformemente a giustizia accolte o respinte?

Certamente sono coloro che debbono sopportare la spesa e che nei singoli comuni hanno interessi.

È regola di corretta e ben intesa Amministrazione semplificare per quanto è possibile i mezzi istruttori per attuare le leggi e decentrare ogni specie di servizio pubblico affidandolo a quegli Enti, che possono meglio disimpegnarlo.

Per conoscere con esattezza la generalità e le speciali contingenze di coloro che sono vittima degli infortuni, e dei vecchi e degli

involontari disoccupati ci sono i comuni e gli agenti locali della pubblica sicurezza.

In ogni comune esiste il servizio speciale dell'anagrafe.

Sono resi evidenti nei registri di essa le generalità di ogni cittadino, la sua età, la sua professione, lo stato della sua famiglia, le condizioni economiche di coloro che nel comune risiedono e lavorano; le industrie che in esso si esercitano e le cause del bisogno e delle sofferenze degli abitanti.

All'Amministrazione comunale adunque sarebbe opportuno dare l'incarico di provvedere al disimpegno della legge relativa all'invalidità, alla vecchiaia ed alla disoccupazione involontaria.

Con questo sistema cesserebbero tutti gli inconvenienti, i fastidi, la perdita del tempo prezioso per la formazione e ritiro della tessera, provvista delle marche, apposizione di queste, compilazione di elenchi, ed altro.

Verrebbe soppressa la spesa per gli uffici provinciali, regionali e centrali e tutto quel complesso di contestazioni, che sono causa di danni materiali e morali ai cittadini di ogni classe.

Quali inconvenienti potrebbero derivare da questo novello e diverso sistema?

Qualcuno temeva che per favoritismi partigiani degli amministratori del comune si potevano concedere assegni a chi non ne avesse diritto, e negare a coloro cui realmente fossero dovuti.

Un mezzo semplice per evitare gli inconvenienti suddetti è quello d'interessare gli agenti della pubblica sicurezza negli accertamenti delle domande degli invalidi, dei vecchi e dei disoccupati involontari e di rendere queste di pubblica conoscenza affinché qualunque cittadino possa contestare l'accoglimento delle medesime.

Gli agenti della pubblica sicurezza poi sarebbero coloro che potrebbero far valere i diritti del cittadino nel caso in cui, per passioni partigiane, l'Amministrazione respingesse la domanda di lui.

E per rendere sollecita e definitiva la decisione delle contestazioni in fatto di sussidi, sarà opportuno deferire la decisione al prefetto della provincia.

Ma la pensione dovrà darsi solo a coloro che non hanno mezzi di sussistenza.

Se la vittima di un infortunio, il disoccupato involontario, il vecchio possiedono beni o rendite superiori al doppio della pensione, che loro sarebbe dovuta, non devono avere certamente diritto a conseguirla. Se questa mia proposta venisse approvata in essa verrebbe assorbita la legge relativa agli infortuni dei lavoratori senza macchine pericolose.

Per questi motivi credo convenga modificare le leggi relative alla invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria coi seguenti articoli:

#### PROPOSTA DI LEGGE.

##### Art. 1.

In ogni comune sarà iscritta nella parte passiva del bilancio una somma per provvedere alla invalidità ed alla vecchiaia dei cittadini che in esso sono domiciliati e residenti ed un'altra per soccorrere coloro, che sono residenti nel comune e lavorano nelle diverse industrie in esso esistenti e si trovano nella condizione di disoccupati involontari per difetto di richiesta all'opera loro.

##### Art. 2.

Sono da considerarsi vecchi quei cittadini, che hanno compiuta l'età di anni settanta.

##### Art. 3.

Sono da ritenersi invalidi quei cittadini che per cause d'infortuni accidentali si trovano nello stato d'invalidità temporanea per la durata superiore a giorni quindici o di invalidità permanente.

##### Art. 4.

La sovvenzione di cui all'art. 1° è dovuta solamente a coloro i quali difettano di redditi superiori al doppio della sovvenzione giornaliera che per questa legge è dovuta.

## Art. 5.

Coloro i quali avranno diritto a sussidi per vecchiaia, invalidità o disoccupazione involontaria dovranno farne domanda agli agenti della pubblica sicurezza, i quali, accertano lo stato dei medesimi, la trasmetteranno al sindaco del comune.

La segreteria comunale il giorno dopo farà pubblicare i nomi di coloro, che hanno fatte le domande in un luogo, che sarà dalla Giunta comunale determinato.

## Art. 6.

Chiunque nel termine di dieci giorni dal dì dell'affissione potrà contestare le domande inviando reclamo anche a mezzo della posta alle autorità di pubblica sicurezza, che dovranno il giorno seguente farla pervenire al sindaco del comune.

## Art. 7.

La Giunta comunale in fra giorni cinque deciderà in merito le domande e le opposizioni. La decisione sarà notificata a coloro che le presentarono e pubblicata per affissione nel luogo della Giunta destinato.

## Art. 8.

Nel termine perentorio di giorni quindici dal dì della notifica e delle pubblicazione coloro, che presentarono le domande o le opposizioni e qualsiasi cittadino potranno ricorrere al prefetto della provincia il quale prese le opportune informazioni dalla pubblica sicurezza, inteso il parere del Consiglio di prefettura deciderà i reclami.

La decisione del prefetto sarà definitiva.

## Art. 9.

La indennità giornaliera da corrispondersi al vecchio, all'invalido del lavoro ed al disoccupato involontario sarà quella della metà della mercede giornaliera, che nel comune dai datori di lavoro si paga a coloro, che prestano l'opera loro nell'industria nella quale essi abitualmente lavorano.

Questa indennità sarà ogni semestre aumentata o diminuita secondo che aumenterà

o diminuirà la mercede giornaliera corrisposta ai lavoratori nelle singole industrie del territorio comunale, e sarà pagata di quindici in quindici giorni pospostamente ai vecchi ed a coloro che sono permanentemente invalidi sino a quando non avranno acquistato redditi superiori al doppio dell'indennità loro dovuta, ed ai disoccupati involontari, che difettano di redditi sino a quando non sarà cessata la crisi delle industrie del lavoro.

## Art. 10.

Qualora durante lo stato della disoccupazione involontaria per le condizioni speciali delle industrie esistenti in un comune il numero di coloro, che nelle stesse lavorano ed in esso per queste risiedono è tale, che le spese per soccorrere i disoccupati involontari superano la quarta parte dell'attività del bilancio comunale, lo Stato verserà al comune le altre somme necessarie per l'obbietto e darà gli opportuni provvedimenti affinché cessi lo stato critico delle industrie che in quel comune sussistono.

Questi sono gli articoli del disegno di legge che voi, onorevoli colleghi, giudicherete. Al Governo ci sono uomini di grande capacità che sapranno vagliare la mia proposta, e sapranno dare le opportune disposizioni per raggiungere quelle finalità che la legge si propone. Io in questo momento non posso scendere a dettagli, ma, in seguito, all'occorrenza, avrò l'onore di esporre quei dettagli che risultano dalla mia esperienza personale.

Questa, onorevoli colleghi, è una cosa che ogni popolo civile, e specialmente il nostro popolo il quale in questo momento emerge in mezzo a tutte le altre nazioni, deve studiare, perchè tutto deve essere conforme ai veri bisogni della civiltà! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per l'economia nazionale se si oppone o meno alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo, con le debite riserve, non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Domando al Senato se approva la presa in considerazione di questa proposta di legge alla quale il Governo non si oppone, salvo le riserve pel merito.

Chi approva la presa in considerazione di questa proposta di legge è pregato di alzarsi. (È approvata).

La proposta di legge avrà il corso prescritto dal regolamento.

#### Presentazione di relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Valvassori-Peroni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**VALVASSORI-PERONI.** A nome della Commissione di finanza, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 794).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Valvassori-Peroni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta; si procederà inoltre alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni e di un membro per la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

Prègo l'onor. senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

**AGNETTI, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Pironi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**PIRONI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Riforma della Cassa di previ-

denza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse » (N. 688).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Pironi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Nomina di scrutatori.

**PRESIDENTE.** Procederemo al sorteggio degli scrutatori per la votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per le petizioni;

b) di un membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

Risultano sorteggiati per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni i senatori: Giordani, Orsi, Pironi, Milano Franco D'Aragona e Simonetta; per la nomina di un membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia i senatori: Colonna, Supino, Pullè, Soderini e Dorigo.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti, e gli scrutatori testè sorteggiati a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e gli scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Beneventano, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bocconi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cesareo, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna, Conci, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo,

D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Frola.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gentile, Gioppi, Giodani, Giordano Apostoli, Grandi, Greppi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pini, Pironti, Pitacò, Podestà, Poggi, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, San Martino, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoia, Sechi, Setti, Silj, Simonetta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori Peroni, Venturi, Venzi, Viganò, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali (N. 492);

Senatori votanti . . . . . 154

Favorevoli . . . . . 144

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata

la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente (N. 513):

Senatori votanti . . . . . 154

Favorevoli . . . . . 144

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie (Numero 549):

Senatori votanti . . . . . 154

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini (Numero 550):

Senatori votanti . . . . . 154

Favorevoli . . . . . 142

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata (N. 565):

Senatori votanti . . . . . 154

Favorevoli . . . . . 142

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 743):

Senatori votanti . . . . .	154
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina dei Commissari, sarà proclamato domani.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Del Carretto e De Blasio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL CARRETTO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

DE BLASIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione pel disegno di legge riguardante il caro viveri al personale dei servizi di trasporto in concessione.

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Del Carretto e De Blasio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto che la discussione dei bilanci avverrà nell'ordine seguente: domani bilancio della guerra, sabato bilancio della marina e lunedì bilancio delle colonie.

Domani seduta pubblica, alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 817).

#### II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione speciale autonoma

del consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni (N. 573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate, ed integrate le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico (N. 584);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per la istruzione elementare (N. 477);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle proprie scuole elementari (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie (N. 534);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli (N. 552);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-1927 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca (N. 545);

Rendiconto generale dell'Amministrazione

dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527);

Sulla colonizzazione interna (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico

del personale addetto al servizio dei *ferryboats* attraverso lo Stretto di Messina (N. 579).

La seduta è tolta (ore 17.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.